



FidiToscana

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Soci - Oggetto

Articolo 1

Costituzione e denominazione

Viene costituita una società per azioni denominata Fidi Toscana società per azioni, di seguito indicata come Società. La Società è a prevalente partecipazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 dello Statuto della Regione Toscana, della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, degli artt. 2325 e seguenti del codice civile, in particolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2458 e seguenti del codice civile.

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica n. 6, e può istituire filiali, sedi secondarie e rappresentanze in qualsiasi altra località in Italia.

Articolo 3

Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100. Tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

Soci

Possono essere soci della Fidi Toscana società per azioni i Comuni e le Province della Regione Toscana e i relativi consorzi, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, i consorzi di cooperative, le associazioni rappresentative del movimento cooperativo, le banche.

Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 5

Oggetto

La Società si propone di agevolare l'accesso al credito a medio-lungo termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato, ed a breve termine, nonché ad altre forme di finanziamento, come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori dimensioni che, se pur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo, al fine di indirizzarne l'attività al perseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani di intervento settoriale di cui all'art. 5 dello Statuto regionale.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono estese, in particolare, alle cooperative ed

alle imprese associate anche in forme consortili.

La Società concede la propria garanzia alle imprese di minori dimensioni ed alle imprese agricole, della pesca, dell'acquacoltura e della caccia, per favorire la concessione di operazioni di credito a medio-lungo e a breve termine, di leasing e di factoring.

La Società presta la propria consulenza per assistere le imprese di minori dimensioni nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica. La Società presta altresì la propria consulenza in favore della Regione Toscana e degli altri enti pubblici.

La Società assume, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e/o di garanzia, partecipazioni di minoranza e/o prestiti obbligazionari, in imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, con valide prospettive economiche, al fine di promuoverne e sostenerne lo sviluppo e favorirne il processo dimensionale, con lo scopo di cedere successivamente tali titoli a terzi anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali.

La Società concede prestiti partecipativi a imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, anche con le modalità previste dall'art. 35, commi 2, 3 e 4 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.

La Società stipula con le imprese di minori dimensioni contratti di associazione in partecipazione.

La Società può assumere partecipazioni in società finanziarie aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, nonché costituite ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. La Società può assumere partecipazioni in società costituite per la gestione dei servizi loro attribuiti dalla Regione Toscana. La Società può assumere partecipazioni di società di gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, di tipo aperto o chiuso, e di tipo immobiliare; in società di gestione di fondi di previdenza complementare, nonché in società di investimento a capitale variabile.

La Società esercita le funzioni indicate ai commi precedenti secondo le direttive previste dall'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e dall'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 e successive modificazioni e integrazioni.

La Società può svolgere i servizi accessori previsti dal IV comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 415/96 lettere c), d), e) ed f).

La Società può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Alla Società sono precluse:

- la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma;
- le operazioni che, per le loro caratteristiche, abbiano natura di salvataggio ovvero siano finalizzate al recupero delle ragioni di credito dei soci;
- le operazioni di finanziamento diretto a imprese;
- la gestione di patrimoni mobiliari per conto terzi, con divieto di assumere mandati con o senza preventivo accordo;
- la possibilità di stabilire collegamenti che configurino ipotesi di controllo, anche di fatto, delle imprese.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società può assumere partecipazioni in società e associarsi ad enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio.

TITOLO II

Capitale - Azioni - Obbligazioni - Contributi

Articolo 6

Capitale

Il capitale della Società è di euro 87.230.000 (ottantasettemilioniduecentotrentamila) diviso in 1.677.500 azioni nominative da euro 52 ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

Articolo 7

Quota di partecipazione della Regione

La Regione Toscana mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale della Società, conseguente alla quota azionaria di sua proprietà, comunque non inferiore al 35%, e alle norme del presente statuto.

In caso di aumento del capitale sociale, non può essere in alcun modo limitato o escluso il diritto di opzione della Regione Toscana. Questa esercita tale diritto in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 35%.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente della Regione Toscana, la Società si scioglie a norma dell'art. 2448 n. 6 del codice civile.

Ciascun socio diverso dalla Regione Toscana non può avere singolarmente una partecipazione al capitale sociale della Società superiore al 15%. I gruppi bancari indicati dall'art. 60 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 non possono avere complessivamente una partecipazione al capitale sociale della Società superiore al 30%.

Le azioni della Società non possono essere sindacate.

Articolo 8

Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società non riconosce che un solo titolare per ciascuna azione.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Articolo 9

Diritto di opzione e di prelazione

Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le

disposizioni dell'art. 2441 del codice civile. In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse da quelle indicate, nel rispetto dell'art. 4 del presente statuto.

Articolo 10

Certificati azionari

La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro dei soci.

Articolo 11

Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

La Società può altresì ricorrere all'indebitamento in misura non superiore, comprese le obbligazioni, a due volte il capitale sociale.

Articolo 12

Contributi alla Società

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte dei soci e di terzi.

TITOLO III

Bilancio e relazione

Articolo 13

Bilancio

L'esercizio sociale termina al trentuno dicembre di ogni anno: il bilancio, unitamente alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, redatte secondo gli artt. 2429 bis e 2432 del codice civile, è presentato entro il successivo 30 giugno all'Assemblea per l'approvazione e almeno quindici giorni prima deve essere presentato alla Regione Toscana.

Dedotto il 5% per la riserva legale, l'Assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali utili.

Gli utili, se distribuiti, lo sono in proporzione alle azioni di ciascun socio.

Copia del verbale dell'Assemblea, del bilancio e delle relazioni debbono essere inviati alla Giunta ed al Consiglio della Regione Toscana e agli altri soci.

Articolo 14

Relazione semestrale

Il Consiglio di Amministrazione presenta alla Giunta, al Consiglio della Regione Toscana e agli altri soci, entro il 30 settembre di ogni anno una relazione semestrale contenente il bilancio di esercizio e l'andamento della gestione dei primi sei mesi, con un particolare riferimento alle attività più rilevanti.

TITOLO IV

Organi della società

Articolo 15

Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) i Comitati Tecnici;

possono inoltre essere nominati:

- g) un Vicepresidente;
- h) un Amministratore delegato;
- i) il Comitato Esecutivo;

secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

Articolo 16

Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.

Articolo 17

Partecipazioni all'Assemblea

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente articolo 11 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che non siano Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società mediante delega scritta.

Articolo 18

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 24, quinto comma. Il Presidente può farsi assistere da un Segretario scelto anche tra le persone estranee alla Società. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Articolo 19

Norme per l'attività dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

La validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolate dagli articoli 2364 e seguenti del codice civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

Articolo 20

Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica un triennio ed è composto da un numero dispari di membri, non inferiore ad undici e non superiore a quindici.

Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

La nomina e la revoca di cinque amministratori è riservata al Consiglio Regionale ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del codice civile. Gli altri amministratori sono eletti o revocati (anche fra i non soci) dall'Assemblea dei soci. In tale Assemblea il rappresentante della Regione Toscana provvede alla dichiarazione di nomina degli amministratori nominati dalla Regione Toscana.

Gli amministratori sono rieleggibili. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile.

Nel periodo di intercorrenza tra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio di Amministrazione decaduto continua a esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione stesso.

Le sostituzioni sono regolate dalle norme di cui all'art. 2386 del codice civile, salva e riservata la facoltà conferita alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Articolo 21

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

È comunque compito del Consiglio di Amministrazione:

- a) dettare istruzioni, da rendersi pubbliche, ai Comitati Tecnici di cui al successivo art. 33 in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio Regionale ai sensi del precedente art. 5;
- b) deliberare l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi delle imprese ai sensi degli artt. 37 e 41;
- c) determinare le modalità specifiche per la stipulazione delle convenzioni con le banche oltre a quelle indicate dall'art. 38;
- d) stabilire le modalità di espletamento della funzione istruttoria relativa alla consulenza;
- e) determinare l'importo delle garanzie di cui al primo comma lettera a) dell'art. 34 dello statuto sociale;
- f) deliberare la concessione delle garanzie; l'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari; la concessione di prestiti partecipativi; la stipula di contratti di associazione in partecipazione; la partecipazione in società finanziarie o di servizi.

Restano escluse dalla competenza del Consiglio di Amministrazione le materie che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate all'Assemblea.

Articolo 22

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dall'Amministratore Delegato, nella sede della Società o in altro luogo, con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Articolo 23

Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Articolo 24

Il Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra gli amministratori designati dalle banche.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, sulla base di delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente conferisce deleghe o procure ad amministratori della Società e a terzi per l'esecuzione di singoli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ad un amministratore la rappresentanza, attiva e passiva, in giudizio.

Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati dal codice civile alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte con voto consultivo del Direttore Generale, qualora trattisi di erogazioni del credito o attengano al personale, e sentito il Direttore Generale stesso nelle altre materie. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo, dall'Amministratore Delegato - ove nominato - o dal membro del Comitato Esecutivo più anziano di età. La firma di uno di questi ultimi costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento dei sostituiti.

Articolo 25

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci tra gli amministratori designati dalle banche e, oltre a quanto previsto dal precedente art. 24, esercita i poteri che gli sono delegati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

L'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune sue attribuzioni ad un amministratore designato dalle banche, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dagli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile, nonché le attribuzioni indicate dagli artt. 21, secondo comma e 29, terzo comma, del presente statuto.

Articolo 27

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato, su designazione della Regione Toscana, dall'Assemblea, che delibera altresì sulla sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico.

Il Direttore Generale:

- a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi;
- b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio di Amministrazione;
- c) è a capo del personale ed esercita nei riguardi di questo le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro;
- d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con voto consultivo;
- e) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato.

Il Direttore Generale può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni da un Vice Direttore Generale, al quale può demandare, anche in via ordinaria, particolari mansioni. Il Vice Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, tra i dirigenti o i funzionari della Società.

Articolo 28

Nomina e composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente e - se e in quanto nominati - dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato, nonché dai membri del Consiglio di Amministrazione, nel numero che il Consiglio stesso deciderà e comunque non superiore a tre.

Articolo 29

Poteri del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono comunque essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile e le attribuzioni indicate dall'art. 21, secondo comma, lettere a), b), c), d), e) del presente statuto.

Non possono neppure essere delegate le seguenti attribuzioni:

- a) la programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) le decisioni inerenti ad acquisti, permuta, alienazioni immobiliari e, in genere, la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale;
- d) la determinazione del numero dei componenti del Comitato Esecutivo;
- e) la eventuale nomina di un Amministratore Delegato di cui all'art. 26;
- f) la approvazione e la presentazione del bilancio e della relativa relazione da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- g) la approvazione della relazione semestrale, di cui all'art. 14, da presentare alla Giunta e al Consiglio della Regione Toscana e agli altri soci.

In caso di necessità e di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare o operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 30

Validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Articolo 31

Nomina e composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

La nomina e la revoca di un Sindaco effettivo e di un supplente è riservata al Consiglio Regionale ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del codice civile.

Per la elezione, le nomine e le revoche si applicano le norme di cui all'art. 20.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea su designazione della Regione Toscana tra i Sindaci effettivi.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Al Collegio Sindacale competono il controllo legale ed il controllo contabile della società ai sensi degli artt. 2403 e 2409 – bis del codice civile.

Articolo 32

Requisiti degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale

Gli Amministratori, i Sindaci e il Direttore Generale sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza definiti dal decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385.

I sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri definiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Articolo 33

Nomina e composizione del Comitato Tecnico

Fanno parte del Comitato Tecnico:

- a) il Presidente;
- b) due esperti effettivi, designati dalle associazioni delle categorie economiche che partecipano alla Società, per ciascuno dei seguenti settori:
 - 1) artigianato;
 - 2) coltivatori diretti e affittuari agricoli;
 - 3) commercio e servizi;
 - 4) cooperazione agricola;
 - 5) cooperazione di servizi e di produzione e lavoro;
 - 6) imprenditori agricoli;
 - 7) industria.
- c) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- d) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Toscane.

Gli esperti di cui al comma 1 lettera b) partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande delle imprese operanti nei rispettivi settori. Le associazioni designano dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento od assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico.

I membri del Comitato Tecnico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società e restano in carica tre anni.

Alle sedute del Comitato Tecnico inoltre partecipa:

- un rappresentante della banca finanziatrice, per le attribuzioni indicate all'articolo 34, comma 1 lettera a);
- il Direttore Generale della Società o un suo delegato, per le attribuzioni indicate all'articolo 34 lettera b).

Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono svolte da un dipendente della Società.

Articolo 34

Attribuzioni del Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico ha il compito di esaminare le domande delle imprese, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire, e di formulare un parere motivato al Consiglio di Amministrazione in merito:

- a) alla concessione delle garanzie sulle operazioni di credito non rientranti tra quelle di minori dimensioni, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Banca;
- b) all'assunzione di partecipazioni e di prestiti obbligazionari, alla concessione di prestiti partecipativi, alla stipula di contratti di associazione in partecipazione.

TITOLO V

Garanzie

Articolo 35

Concessione delle garanzie

Per la concessione delle garanzie, di regola secondo le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo art. 38, la Società utilizza le disponibilità provenienti dal patrimonio, inteso come l'insieme del capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle riserve di rivalutazione per conguaglio monetario, degli utili non distribuiti e dei fondi rischi o di garanzia, al netto di quanto impegnato per assumere partecipazioni di minoranza, prestiti obbligazionari, per concedere prestiti partecipativi e per stipulare contratti di associazione in partecipazione.

Articolo 36

Concessione delle garanzie sui fondi speciali rischi

La Società può costituire, con i contributi della Regione Toscana o degli altri soci, fondi speciali rischi con cui garantire, di regola con le modalità fissate nelle convenzioni indicate al successivo comma, particolari operazioni di credito a breve, a medio-lungo termine e di leasing.

Le convenzioni con gli istituti di credito e le società di leasing previste dagli artt. 38 e 39 del presente statuto possono essere estese per il rilascio delle garanzie per le operazioni indicate al precedente comma, salvo diversa determinazione del volume massimo di credito garantito, espresso in un multiplo del fondo speciale rischi.

I fondi speciali rischi sono alimentati dai contributi della Regione Toscana o degli altri soci. In caso di liquidazione dei fondi speciali rischi le disponibilità residue, una volta liquidate le perdite, sono restituite ai soci in proporzione ai contributi dagli stessi versati.

Articolo 37

Contributi per la concessione delle garanzie

Per ogni operazione di credito garantita, l'impresa è tenuta a versare alla Società un contributo, al momento dell'erogazione del mutuo o della concessione del credito, che sarà destinato a coprire le spese di gestione.

L'ammontare del contributo di cui al comma precedente è determinato dal Consiglio di Amministrazione, di norma annualmente:

- a) per le imprese non agricole entro i limiti dello 0,50% del finanziamento ottenuto per i crediti a breve termine e, per i crediti a medio-lungo termine, dello 0,25% del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell'operazione;
- b) per le imprese agricole, della pesca, dell'acquacoltura e della caccia, entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,15% del credito garantito per ogni anno di durata delle operazioni a medio-lungo termine.

Per le banche l'ammontare è determinato entro il limite dello 0,50% una tantum del credito garantito alle imprese di cui alla lettera b).

Articolo 38

Convenzioni

La Società stipula con le banche una convenzione per le operazioni di credito a breve termine ed una convenzione per le operazioni di credito a medio-lungo termine, al fine di stabilire modalità e condizioni per la concessione dei prestiti ed il regime delle relative garanzie.

La Società stipula le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per le operazioni di credito a medio-lungo termine con tutte le banche che accettano le condizioni richiamate al successivo art. 39.

Le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per le operazioni di credito a medio-lungo termine specificano per ogni banca le condizioni richiamate all'art. 39, mantenendo comunque l'uniformità della convenzione stessa per ciascun tipo di operazione.

La Società stipula con le imprese e gli istituti che esercitano prevalentemente il leasing e il factoring una convenzione per le operazioni di credito sopra accennate, stabilendo tutte le modalità e le condizioni previste al successivo art. 39.

Articolo 39

Contenuto delle convenzioni

Le convenzioni dovranno stabilire in particolare le seguenti condizioni:

- a) il tasso di interesse per i diversi tipi di operazioni;
- b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalle banche nei limiti previsti dalle leggi regionali 5 giugno 1974 n. 32 e 30 maggio 1994 n. 41;
- c) la determinazione del volume di credito massimo garantito espresso in un multiplo del patrimonio come definito dall'art. 35;
- d) le modalità della partecipazione delle banche al controllo sulla consistenza del patrimonio come definito dall'art. 35;
- e) le modalità di ricevimento delle domande presentate dagli operatori, garantendo che entro

- otto giorni dalla data di presentazione le domande stesse siano a disposizione della banca e del Comitato Tecnico competente;
- f) le modalità con cui l'istruttoria delle domande deve essere effettuata dalla banca, entro un mese dal ricevimento della domanda. Il Comitato Tecnico competente sulla base delle istruttorie delle banche e delle informazioni eventualmente assunte, formula al Consiglio di Amministrazione un parere motivato ai sensi dell'art. 34 lettera a);
 - g) le modalità per l'azione di recupero delle insolvenze;
 - h) le condizioni per il rinnovo della garanzia per le operazioni di credito a breve termine;
 - i) le modalità per la valutazione in sede istruttoria delle eventuali garanzie reali.

TITOLO VI

Consulenze

Articolo 40

Consulenza

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo svolgimento di consulenze volte a verificare l'opportunità, la validità tecnica e la finanziabilità dei progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica per i quali è richiesta la consulenza della Società.

Articolo 41

Contributi per le prestazioni di consulenza

Per le prestazioni di consulenza l'impresa richiedente è tenuta a versare alla Società un contributo, che sarà destinato a coprire le spese di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, di norma annualmente, i criteri per la determinazione del contributo, che dovranno ispirarsi al perseguimento dell'equilibrio economico nell'azione di consulenza prestata alle imprese.

TITOLO VII

Assunzione di partecipazioni, prestiti obbligazionari, prestiti partecipativi

Articolo 42

Partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari

La Società assume partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari in imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali con valide prospettive economiche, nei limiti del 20% del capitale sociale della partecipata e del 5% del capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A., al fine di promuoverne e sostenerne lo sviluppo e favorirne il processo dimensionale, con lo scopo di cedere successivamente tali titoli a terzi, anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali.

Per l'assunzione delle partecipazioni di minoranza e dei prestiti obbligazionari, la Società utilizza le disponibilità revenienti dal capitale sociale e dalle riserve, al netto di quanto impegnato per la concessione delle garanzie su operazioni di credito, e dall'emissione di propri

prestiti obbligazionari.

Articolo 43

Prestiti partecipativi

La Società concede prestiti partecipativi a imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, anche con le modalità previste dall'art. 35, commi 2, 3 e 4 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, utilizzando le disponibilità revenienti dal capitale sociale e dalle riserve, al netto di quanto impegnato per la concessione di garanzie su operazioni di credito, dall'emissione di prestiti obbligazionari e dall'indebitamento, nei limiti indicati al precedente art. 11.

Articolo 44

Associazione in partecipazione

La Società stipula contratti di associazione in partecipazione con le imprese di minori dimensioni, utilizzando le disponibilità revenienti dal capitale sociale e dalle riserve, al netto di quanto impegnato per la concessione di garanzie su operazioni di credito, dall'emissione di prestiti obbligazionari e dall'indebitamento, nei limiti indicati dal precedente art. 11.

Articolo 45

Partecipazioni in altre società

La Società può assumere partecipazioni:

- in società finanziarie aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, nonché costituite ai sensi dell'art. 2 della L. 5 ottobre 1991, n. 317;
- in società costituite per la gestione di servizi loro attribuiti dalla Regione Toscana;
- in società di gestione di fondi comuni di investimento collettivo, di valore mobiliare, di tipo aperto o chiuso, e di tipo immobiliare;
- in società di gestione di fondi di previdenza complementare, nonché in società di investimento a capitale variabile.

TITOLO VIII

Gestione a stralcio del fondo regionale di garanzia

Articolo 46

Gestione a stralcio

La Società, sulla base della rendicontazione predisposta dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41, provvede alla gestione a stralcio delle obbligazioni precedentemente assunte dal fondo regionale di garanzia di cui alla legge regionale 5 settembre 1974 n. 59 e alla legge regionale 1 giugno 1977 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione a stralcio sono costituiti presso la Società due appositi fondi:

- a) fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie;
- b) fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie fidejussorie.

I fondi di cui al precedente comma sono alimentati mediante trasferimento alla Società delle disponibilità esistenti nei fondi di cui alla legge regionale 5 settembre 1974 n. 59 e alla legge regionale 1 giugno 1977 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, determinate con la rendicontazione predisposta dalla Giunta Regionale.

Il fondo di cui al punto b) del precedente secondo comma è alimentato dalla Regione Toscana con legge di bilancio in base alle esigenze.

Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi sono portati ad integrazione dei fondi medesimi al netto degli oneri fiscali.

Articolo 47

Procedure per la liquidazione delle perdite

La Società in base alla rendicontazione di cui al precedente articolo, definisce, su richiesta delle banche convenzionate, le eventuali perdite sui crediti garantiti dal fondo regionale di garanzia di cui alla legge regionale 5 settembre 1974 n. 59 e alla legge regionale 1 giugno 1977 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo alla Giunta Regionale la propria istruttoria con la relativa proposta di definizione.

Le banche convenzionate trasmettono alla Giunta Regionale, per il tramite della Società, le istanze di rimborso delle perdite, nonché ogni altra comunicazione inerente le operazioni garantite.

La Giunta Regionale, salvo espresso diverso orientamento da esprimersi alla Società entro 15 giorni dal ricevimento degli atti di cui ai precedenti commi, adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, autorizzando il conseguente pagamento tramite la Società.

Articolo 48

Transazioni

La Società propone alla Giunta Regionale la stipula di transazioni, ove non sia conveniente avviare o proseguire il recupero coattivo del credito.

La Società può altresì proporre alla Giunta Regionale di esonerare le banche dall'obbligo dell'escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o di rinunciare a tale escussione, nei casi in cui la Regione Toscana si surroggi alla banca nell'escussione e qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.

Articolo 49

Relazione annuale

La Società annualmente, entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci, trasmette alla Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta nell'ambito della gestione a stralcio.

Articolo 50

Contributi in conto esercizio

A titolo di rimborso spese per la gestione a stralcio, la Regione Toscana corrisponde annualmente alla Società un contributo in conto esercizio fino allo 0,10% del capitale residuo delle operazioni di credito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché un contributo in conto esercizio fino allo 0,30% del capitale residuo di ogni operazione in sofferenza definita.

TITOLO IX

Scioglimento - Liquidazione - Norme transitorie e finali

Articolo 51

Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della Società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2450 del codice civile.

Articolo 52

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Firenze.

Articolo 53

Norme transitorie

Qualora tra i soci mancassero associazioni di categoria economiche, gli esperti di cui all'art. 33 vengono designati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di proposte delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate.